


**Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022 (prot. reg. n. 238989, pari data).**

MIC|MIC\_SABAP-VR\_UO12|25/05/2022|0014641-P

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

 Regione del Veneto  
 Unità organizzativa Valutazione Impatto  
 Ambientale  
 PEC:  
[salutazioniambientali@supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:salutazioniambientali@supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Lettera inviata solo tramite PEC  
 ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98

	589032		17/12/21
	599134		23/12/21
<i>Risposta al foglio prot. n.</i>	604441	<i>del</i>	28/12/21
	111962		10/03/22
	158128		06/04/22
	227203		18/05/22
	34003		17/12/21
<i>Prot. in entrata n.</i>	34564		23/12/21
	34906	<i>del</i>	28/12/21
	6341		10/03/22
	9289		06/04/22
	13813		18/05/22
<i>Class.</i>	34.43.04		
<i>Fascicolo: archeologia VRO</i>	<i>Sottofascicolo</i>	<i>Sergò</i>	

**OGGETTO:** SORGA' (VR), loc. De Morta - Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi - Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile con deroghe". Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018.

**Codice progetto 63/2020.**

Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) e della parte Terza (Beni Paesaggistici) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. **Convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

CON RIFERIMENTO alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, indetta per il giorno 25-05-2022 con la nota prot. n. 227203 del 18-05-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 13813 del 18-05-2022;

RICHIAMATO il progetto sopra indicato depositato dalla ditta RMI presso codesta Regione in data 02-12-2021, acquisito al prot. n. 34003 del 17-12-2021, e alla successiva nota di ridefinizione dei termini per la nuova consultazione del pubblico e di richiesta di osservazioni, acquisita prot. n. 34564 del 23-12-2021;

CONSIDERATE le Osservazioni su quanto in oggetto tempestivamente trasmesse dalla Scrivente a codesta Regione con prot. n. 34975 del 28-12-2021;

RICHIAMATA la precedente convocazione della conferenza di servizi in oggetto, inizialmente indetta per il giorno 15-03-2022 con la nota prot. n. 604441 del 28-12-2021 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 34906 del 28-12-2022;

VISTA la comunicazione di rinvio della seduta della conferenza di servizi del 15-03-2022, prot. n. 111962 del 10-03-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 6341 del 10-03-2022;



VISTA l'ulteriore nota di pubblicazione della documentazione di chiarimento sul sito web regionale, prot. n. 158128 del 06-04-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita al prot. della Scrivente n. 9289 del 06-04-2022;

CONSIDERATO che l'area in oggetto è parzialmente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTE la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015 e la *Convenzione europea del Paesaggio* (firmata a Firenze, 20.10.2000, art. 1), ratificata con L. 14/2006;

### QUESTA SOPRINTENDENZA

ritiene che, alla luce di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, codesta Amministrazione regionale possa rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sull'intervento in oggetto, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla Scrivente con la richiamata nota prot. n. 34975 del 28-12-2021.

Per quanto di competenza, si esprime pertanto parere favorevole all'intervento in oggetto riportando di seguito, per maggiore chiarezza ed efficacia, le citate osservazioni alle quali il suddetto intervento dovrà conformarsi.

In estrema sintesi, l'intervento conformato alle osservazioni dovrà prevedere, all'interno della fascia di tutela del corso d'acqua, unicamente opere di mitigazione del sito della discarica la quale, quindi, dovrà interessare esclusivamente le aree esterne a quelle tutelate, unitamente ad ulteriori opere di miglioramento della condizione ambientale, ecologica e vegetazionale della sponda fluviale.

#### Osservazioni di cui alla nota prot. n. 34975 del 28-12-2021.

##### *Tutela archeologica*

- si osserva che l'intera area oggetto di intervento risulta a rischio archeologico, essendo caratterizzata da siti archeologici diffusi di età protostorica e romana (*Carta Archeologica del Veneto*, 1990, F63, nn. 6-13) che testimoniano un insediamento antico capillare nel territorio in questione;
- pertanto, al fine di evitare i danni derivanti da rinvenimenti archeologici fortuiti e il conseguente blocco dei lavori a norma dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 42/2004, si ritiene sin d'ora opportuno che qualunque eventuale futuro intervento di scavo previsto dal progetto sia preceduto da sondaggi preliminari eseguiti da archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, con oneri a carico della Committenza;
- si ricorda, inoltre, che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto, e potranno comportare modifiche, anche significative, al progetto.

##### *Tutela paesaggistica*

- si fa innanzitutto presente, con riferimento a quanto riportato in premessa, che la relazione paesaggistica risulta carente e non in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005. Essa, infatti, non da conto degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, in particolare, relativamente al previsto "accumulo temporaneo dei terreni escavati", all'interno delle aree paesaggisticamente tutelate, per un periodo di "circa 10 anni" e per una quantità prevista pari a circa 200.000 mc;
- si osserva, in ogni caso, che tutti gli interventi previsti dal progetto prevedono, sia nelle aree tutelate che in quelle contermini, evidenti ed estese modifiche morfologiche del territorio: nelle aree tutelate, tale modifica avverrebbe per il citato accumulo temporaneo dei terreni escavati dalle future aree di conferimento dei rifiuti; nelle aree contermini a quelle direttamente tutelate, per la realizzazione



- dell'impianto di discarica, che prevede la costruzione di bacini di stoccaggio dei rifiuti con altezze fuori terra pari a circa metri 10;
- riguardo l'accumulo temporaneo dei terreni all'interno delle aree tutelate, si osserva che tale temporaneità, a causa del lungo periodo di esercizio previsto per la discarica ("circa 10 anni") e della quantità di terreno (circa 200.000 mc), risulta tale da assumere carattere semi-permanente e comunque da determinare impatti significativi. L'intervento, che al momento risulta scarsamente definito dal punto di vista dei medesimi impatti, al fine di ottenere l'eventuale autorizzazione paesaggistica dovrà quindi essere innanzitutto oggetto di una più dettagliata progettazione, che dovrà raggiungere il livello definitivo ed essere comprensiva di un cronoprogramma delle fasi realizzative e di gestione dell'accumulo di terreno, nonché di elaborati tecnici e fotosimulazioni in grado di definirne in modo chiaro e realistico gli impatti paesaggistici. Si fa presente, a tal fine, che il volume di terreno appartenente a un suolo agricolo compatto risulta assai differente, ossia minore, di quello determinato dall'accumulo di terreno scavato e smosso, e che di tale differenza dovrà tenersi in debito conto al fine della puntuale redazione della suddetta progettazione;
  - riguardo le opere previste nelle aree contermini a quelle direttamente tutelate, si osserva invece che le stesse produrrebbero una modifica morfologica permanente e sostanziale, per la dimensione degli ambiti coinvolti, di un tratto di pianura agricola che, nel più ampio contesto di riferimento, appare fra i più integri e non ancora oggetto di alcuna trasformazione in grado di mutarne in maniera radicale e definitiva l'aspetto e la percezione. Tale mutamento, se realizzato, produrrebbe evidenti e diretti effetti anche sulla percepibilità visiva delle aree tutelate, che risulterebbe totalmente compromessa – a causa della presenza dell'impianto della discarica – dai coni ottici posti a nord e ovest delle stesse. Tra i punti di osservazione da cui, a causa della nuova discarica, verrebbe a totalmente mancare la visione delle aree tutelate si sottolineano, per i chiari ed evidenti legami storico-insediativi con l'elemento generatore del vincolo di tutela paesaggistica (Fossa De Morta), quelli appartenenti all'attuale Corte De Morta;
  - riguardo le opere di mitigazione a verde previste, si osserva, anche in questo caso, che le stesse risultano non appropriatamente definite e che per ottenere l'eventuale autorizzazione paesaggistica dovranno quindi essere innanzitutto oggetto di una più dettagliata progettazione, che dovrà raggiungere il livello definitivo e dovrà prevedere, oltre a congrui elaborati tecnici e a una serie di fotoinserimenti realistici sulla base di riprese a corto e medio raggio, anche una verifica dal punto di vista agronomico/forestale delle specie vegetali previste: si ritiene, infatti, che gli impianti di nuova vegetazione così come attualmente progettati possano alterare in modo non trascurabile quella riparia attualmente presente all'interno delle aree tutelate e che ne caratterizza in modo specifico l'assetto paesaggistico;
  - si osserva, comunque, che le opere di mitigazione a verde, in entrambi i settori est e ovest, ponendosi solamente in fregio al corso d'acqua tutelato per una fascia di profondità contenuta, risulterebbero non pienamente efficaci anche al solo fine di schermare gli interventi previsti dal progetto, siano essi di natura temporanea (accumuli di terreno) o permanente (impianto della discarica). Le mitigazioni a verde, inoltre, per l'esigua estensione di superficie interessata dalle stesse – sia rispetto all'ampiezza di 150 metri della fascia paesaggisticamente tutelata, sia in rapporto all'estensione dell'impianto di discarica progettato – non paiono determinare significativi o comunque evidenti benefici a livello paesaggistico, in relazione alla natura e alla vastità degli impatti derivanti dalle trasformazioni proposte;
  - anche l'idea di ricostituire un "bosco di pianura", in linea di principio positiva e interessante anche per un approccio che pare tenere conto dei caratteri storicamente appartenenti al paesaggio culturale della pianura lombardo-veneta, risulta tuttavia di dubbia efficacia e utilità a causa della sua modestissima estensione. Si tratterebbe, infatti, di un "bosco di pianura" in grado di occupare complessivamente un'area molto limitata e inferiore ad 1 ha. Tale intervento, anche ad una lettura superficiale del paesaggio, produrrebbe dal punto di vista percettivo solamente un segno verticale, peraltro ben distinguibile e quindi in parte anche avulso dal contesto agricolo pianeggiante: mancherebbe in modo pressoché totale,



- invece, la dimensione orizzontale, che parimenti caratterizza i boschi di pianura, acquisibile esclusivamente tramite un sostanziale ampliamento della superficie boscata rispetto a quella attualmente prevista;
- in definitiva, quindi, si osserva che tutte le trasformazioni previste dal progetto, siano esse temporanee o definitive, legate alla realizzazione dell'impianto della discarica, piuttosto che dovute alle previste mitigazioni a verde, paiono determinare degli impatti sostanzialmente negativi alla qualità paesaggistica dei luoghi, sia nelle aree direttamente tutelate che in quelle contermini. Le opere in oggetto, se realizzate, produrrebbero infatti delle trasformazioni per nulla legate o integrabili all'interno del contesto paesaggistico di riferimento, il quale ha mantenuto sostanzialmente integre le proprie caratteristiche storico-culturali, insediative, agricole e morfologiche acquisite nel corso dell'intero sviluppo delle vicende umane;
  - infine, si osserva che, dal punto di vista paesaggistico, la soluzione più adatta alla costruzione di un impianto come quello in argomento prevedrebbe la ricomposizione di un sito già precedentemente alterato, quale ad esempio quello di una cava dismessa o di un altro bacino artificiale realizzato per asporto di materiale naturale. È infatti in tali casi che, se adeguatamente progettate, le opere di costruzione di una discarica potrebbero effettivamente apportare delle trasformazioni paesaggistiche positive, riqualificando dal punto di vista morfologico ambiti alterati e spesso anche sottratti alla percepiibilità o alla fruibilità pubblica. Tra i criteri in base ai quali sono state effettuate le analisi delle alternative di progetto, tuttavia, non si evince alcun riferimento a possibili siti da riqualificare paesaggisticamente, come se la possibilità di operare un intervento efficace anche da questo punto di vista non rientrasse tra i possibili benefici perseguibili o comunque auspicabili dall'opera. Risulta quindi evidente che l'analisi delle alternative debba valutare anche questo aspetto, assieme ovviamente a tutti gli altri, per risultare il più possibile ampia e utile allo scopo. Si ricorda, infatti, che la creazione di un nuovo impianto come quello in argomento dovrebbe far parte della "pianificazione dei paesaggi", indicante, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della Convenzione Europea del Paesaggio, "le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi".

**IL SOPRINTENDENTE**  
**Vincenzo Tiné**  
(documento firmato digitalmente)

**Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria (parte paesaggistica)**  
Funzionario Architetto Marco Cofani  
AREA IV – UT Venezia provincia Ovest  
E-mail: [marco.cofani@beniculturali.it](mailto:marco.cofani@beniculturali.it)

**Il Responsabile dell'Istruttoria (parte archeologica)**  
Funzionario archeologo Giovanna Falenza  
E-mail: [giovanna.falenza@beniculturali.it](mailto:giovanna.falenza@beniculturali.it)  
25/05/2022 - 15813 STORIC-4/ RMJ Inc. Di Maria\_Rosaria\_pomelli\_Aidua#



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA  
Piazza San Fermo, 3 - 37121 Verona - TEL. 0458050111 - CF 80022500237 - IPA CER15H  
[PEC.mibac-saboe-vr@malcert.beniculturali.it](mailto:PEC.mibac-saboe-vr@malcert.beniculturali.it) - WEB [www.saboe-vr@beniculturali.it](http://www.saboe-vr@beniculturali.it)